



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Manuela ARRIGUCCI	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Luigi DI MARCO	Consigliere
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Antonio DANDOLO	Consigliere (relatore)
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 18 maggio 2020 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 del Comune di **Montereale (AQ)**.

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000, n. 14/2000 che ha approvato il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008 (G.U. n. 153 del 2 luglio 2008);

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "*Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3*";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "*Disposizioni in materia di*

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

vista la ripartizione tra i Magistrati dei compiti e delle iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 6 giugno 2019, n. 7 e successive modificazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 novembre 2015, n. 32/SEZAUT/2015/INPR relativa alle "*Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità armonizzata*" nell'ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del d.lgs. n. 118 del 2011, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 126 del 2014;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 maggio 2016, n. 22, relativa all'approvazione delle "*Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2015*", successivamente emendata con deliberazione del 20 ottobre 2016, n. 29;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 30 marzo 2017, n. 6, relativa all'approvazione delle "*Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2016*";

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 24 luglio 2018, n. 16, che approva le linee guida e il relativo questionario, cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2017;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 28 maggio 2019, n. 12/SEZAUT/2019/INPR, relativa all'approvazione delle "*Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2018*";

vista la deliberazione del 27 settembre 2019, n. 114/2019/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2018 al 31 gennaio 2020;

considerato il mancato invio tramite il sistema ConTe del questionario relativo al rendiconto 2018 da parte dell'Organo di revisione del Comune di **Montereale** (AQ) nei termini stabiliti;

tenuto conto che il questionario al rendiconto 2015 non è stato inviato, nonostante l'Ente abbia beneficiato della sospensione dei termini in quanto rientrante nel cosiddetto "cratere" per gli eventi sismici del 2016;

tenuto conto che con deliberazione n. 106/2018/PRSE è stato accertato il mancato invio del questionario al rendiconto 2016;

tenuto conto che con deliberazione n. 122/2019/PRSE è stato accertato il mancato invio del questionario al rendiconto 2017;

tenuto conto che l'Organo di revisione, nominato in data 3 gennaio 2020 ed insediato in data 22 gennaio 2020, con nota del 31 gennaio 2020 ha evidenziato l'impossibilità all'invio del questionario al rendiconto 2018 sia per la mancanza degli stessi relativi agli esercizi 2016 e 2017 nonché per il mancato riscontro del Comune alla richiesta di fornire la documentazione necessaria alla compilazione;

al fine di attivare il controllo previsto dall'art. 148-bis Tuel (che, per l'appunto, richiama i commi 166 e ss. dell'art.1 della l. n. 266 del 2005), il Magistrato istruttore ha chiesto all'Organo di revisione, con nota protocollo n. 2424 del 12 marzo 2020, di provvedere all'adempimento di legge e al Comune di fornire fattiva collaborazione;

vista la trasmissione del questionario al rendiconto 2018 in data 17 marzo 2020 acquisito in pari data con protocollo n. 2464;

vista la deliberazione del 7 febbraio 2020, n. 14/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo per l'anno 2020";

vista l'ordinanza del 11 maggio 2020, n. 21, successivamente integrata con ordinanza del 12 maggio 2020, n. 22, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Antonio DANDOLO;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2018 del Comune di Montereale – Comune con 2.703 abitanti, nonché ha provveduto alla verifica degli esercizi 2015, 2016 e 2017 con la documentazione reperita tramite la sezione Amministrazione Trasparente sul sito web del Comune.

Per quanto concerne l'esercizio 2018, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla gestione di parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Con nota istruttoria inviata al Sindaco, al Responsabile del Servizio finanziario e all'Organo di revisione del Comune di Montereale in data 26 marzo 2020, prot. n. 2514, sono stati chiesti chiarimenti all'Ente in merito ad alcuni aspetti relativi al questionario al rendiconto 2018 nonché aspetti relativi al controllo effettuato, senza i questionari, per il periodo 2015 - 2017.

Con nota protocollo 3849 del 15 aprile 2020, inviata tramite il portale Con.te in data 23 aprile 2020, acquisita in pari data con protocolli n. 2781 e n. 2786 e successiva integrazione protocollo 4204 del 27 aprile 2020, acquisita con protocollo 2821 del 28 aprile 2020 l'Ente ha fornito i chiarimenti richiesti.

DIRITTO

1. L'articolo 148-*bis* del Tuel ha attribuito incisivi poteri alla Corte dei conti che, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari.

Qualora rilevi gravi irregolarità la Sezione ha il potere di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli Enti, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito delle suddette pronunce, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può precludere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia accertata la mancanza di copertura o comunque l'insostenibilità finanziaria. Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60 del 2013), l'articolo 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'articolo 148-*bis* del decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dall'articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli Enti locali, finalizzate ad evitare danni agli equilibri di bilancio. Tali controlli si collocano su un piano distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti. Queste verifiche sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma premesso all'articolo 97 della

Costituzione, richiama il complesso delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, l'articolo 30 della legge n. 161 del 2014 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis) ha attribuito alla Corte dei conti una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'articolo 148-bis, comma 3 del Tuel, il controllo finanziario è comunque funzionale a segnalare agli Enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne la sana gestione finanziaria.

2. In primo luogo bisogna evidenziare che il Comune di **Montereale** fa parte del cosiddetto "cratere sismico" a causa degli eventi che hanno interessato la Regione Abruzzo negli anni 2009, 2016 e 2017 con ripercussioni sulla normale attività gestionale.

Ciò premesso, con riferimento ai rendiconti del periodo 2015 - 2018 del Comune di Montereale, all'esito dell'istruttoria svolta, si osserva che l'Ente, negli esercizi analizzati, presenta un equilibrio di parte corrente rispettivamente di euro 329.754 nel 2015, euro 161.069 nel 2016, euro 518.225 nel 2017 ed euro 386.798 nel 2018; non ha mai fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria, né all'anticipazione di liquidità di cui al d.l. 35 del 2013 e presenta un fondo cassa finale sempre positivo.

Si fa presente che nel calcolo dell'equilibrio di parte corrente e capitale dell'esercizio 2015 non sono stati inseriti i valori del fondo pluriennale vincolato al 1 gennaio 2015 ed al 31 dicembre 2015; tale omissione di fatto non pregiudica la positività del saldo, tenuto conto che l'inserimento va a migliorare il risultato ottenuto.

Il fondo di cassa presenta la seguente consistenza: anno 2015 euro 5.001.202 (vincolato per euro 2.367.060), anno 2016 euro 3.463.406 (vincolato per euro 2.694.682), anno 2017 euro 4.025.950 (vincolato per euro 743.670), anno 2018 euro 4.655.441 (vincolato per euro 593.540 e per fondi sisma 2016 per euro 1.253.814).

La Sezione rileva, poi, che il Comune di Montereale ha provveduto al riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, con deliberazione della Giunta comunale n. 55 del 18 maggio 2015, da cui è emersa una parte disponibile di risultato di amministrazione pari ad euro 2.329.414.

La Sezione osserva che l'Ente chiude anche gli esercizi successivi con una parte disponibile del risultato di amministrazione dopo aver effettuato gli accantonamenti, i vincoli e le

destinazioni (nel 2015 euro 2.358.781, nel 2016 euro 2.365.362, nel 2017 euro 2.054.621, nel 2018 euro 2.337.406).

Tenuto conto del sostanziale avanzo di amministrazione registrato nel quadriennio analizzato, si invita l'Ente a valutare l'accantonamento di somme per passività future al fine di evitare che la presenza di oneri futuri non previsti possano alterare gli equilibri di una sana gestione finanziaria.

3. Nel quadriennio in esame l'Ente ha accantonato quote dell'avanzo di amministrazione al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, rispettivamente per euro 80.000 nel 2015 (con ulteriore somma di euro 3.850 come svalutazione crediti), per euro 35.000 nel 2016, per euro 652.194 nel 2017 e per euro 549.217 nel 2018. Per gli esercizi 2017 e 2018 l'Ente si è avvalso del metodo ordinario rinunciando alla facoltà, concessa dal legislatore, di quantificare il FCDE con il metodo semplificato, introdotto con il d.m. 20 maggio 2015, utilizzato in precedenza.

Si evidenzia che nell'esercizio 2016 l'importo del fondo calcolato con il metodo ordinario è pari ad euro 751.365, ma nella deliberazione di Consiglio comunale l'importo accantonato risulta pari ad euro 35.000. Su tale circostanza il Comune ha chiarito che "la quota accantonata del risultato di amministrazione scaturente dal rendiconto dell'esercizio 2016 è pari ad € 751.365,12 ma, per mero errore materiale, è stato riportato anche nella deliberazione di approvazione del conto, l'importo di € 35.000,00 che corrisponde alla somma prevista sul capitolo di bilancio 2481 «Fondo crediti di dubbia esigibilità» in sede di previsione di bilancio finanziario 2016/2018".

Le voci di entrata prese in considerazione, in base alla documentazione inviata dall'Ente riguardano esclusivamente quelle di cui al titolo 1 e al titolo 3 tipologia 100.

Con riferimento al titolo 1, in base all'analisi del questionario al rendiconto 2018, è emerso un residuo attivo di euro 523.179 a titolo di TARSU/TIA/TARI/TARES. Il Comune ha comunicato, con la suddetta nota, l'incasso di euro 114.082. Si raccomanda, pertanto, di utilizzare tutti gli strumenti concessi dalla legge per il recupero di crediti pregressi al fine di riscuotere i residui attivi conservati nonché di prestare la massima attenzione ai termini prescrizionali stabiliti per legge.

Si invita, inoltre, l'Ente ad una costante ed attenta valutazione delle voci di entrata del titolo 3 da inserire nel fondo crediti dubbia esigibilità, tenuto conto che nel 2018 il titolo ha evidenziato un basso grado di riscossione a competenza (35,30%) e un grado di riscossione a residuo pressoché nullo.

Parimenti si invita l'Ente al costante monitoraggio del recupero delle somme dovute e sospese a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio.

Alla luce del quadro sopra riportato si ricorda all'Ente la necessità di attuare un attento monitoraggio degli accantonamenti e della loro congruità, in special modo di quello del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), la cui adeguata quantificazione è fondamentale

per preservare la gestione da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

4. Dall'esame congiunto dei questionari e delle relazioni dell'Organo di revisione relativi alle tre annualità analizzate, sono emerse, inoltre, le seguenti criticità:

1. dall'analisi del questionario al rendiconto 2018, si rileva un'applicazione di avanzo accantonato di euro 22.996, ma, in base ai dati relativi al rendiconto 2017, l'accantonamento effettuato era riferito esclusivamente al fondo crediti dubbia esigibilità. In merito a tale discrepanza il Comune ha chiarito che l'importo di euro 22.996 *"si riferisce alla quota VINCOLATA dell'avanzo di amministrazione applicato al bilancio di previsione 2018"*.
2. Il Comune ha riconosciuto debiti fuori bilancio negli esercizi 2016, 2017 e 2018 per importi rispettivamente pari ad euro 17.264, euro 16.448 ed euro 10.376. Si invita l'Ente a valutare accantonamenti per passività potenziali tenuto conto del sostanziale avanzo di amministrazione. La Sezione rileva che la formazione di debiti fuori bilancio costituisce indice della difficoltà dell'Ente nel governare correttamente i procedimenti di spesa attraverso il rispetto delle norme previste dal Tuel. Si raccomanda, pertanto, nuovamente all'Ente, di porre in essere tutte le azioni necessarie a rimuovere le cause che determinano la formazione di debiti fuori bilancio. Si ricorda infine che, a seguito della riforma contabile attuata dal d.lgs. n. 118/2011, per escludere l'emersione di debiti occulti e pregressi, come pure i ritardi nei pagamenti, ai sensi del riformato articolo 183, comma 8, del Tuel, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni di spesa ha l'obbligo di accertarsi che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa; l'eventuale violazione del predetto obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.
3. Dall'analisi del parere al rendiconto 2017 emerge un accantonamento di euro 10.000 per passività potenziali, nel risultato di amministrazione riportato nel suddetto parere e nei dati estrapolati da BDAP la parte accantonata è riferita esclusivamente al fondo crediti dubbia esigibilità. Il Comune ha confermato che *"la quota accantonata del risultato di amministrazione del rendiconto 2017 risulta esclusivamente a titolo di Fondo crediti dubbia esigibilità, per € 652.193,68, come riportato a pagina 15 dello stesso parere del Revisore"*.

Facendo seguito ai suelencati punti 1 e 3, si richiama l'Organo di revisione ad una maggiore attenzione e scrupolo nella redazione degli atti di competenza, anche alla luce di quanto disposto dall'art. 240 del TUEL.

L'indice di tempestività dei pagamenti presenta i seguenti valori:

anno 2015: 38,37 giorni;

anno 2016: 6,62 giorni;

anno 2017: 44,89 giorni;

anno 2018: 36,09 giorni.

Al riguardo l'Organo di revisione, nel questionario al rendiconto 2018, comunica che l'Ente ha adottato misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Questa Sezione invita l'Ente al costante monitoraggio delle misure che hanno garantito il rispetto del termine stabilito per Legge.

Si osserva, poi, che l'Ente ha provveduto alla trasmissione della deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 19 dicembre 2019 relativa alla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, al 31 dicembre 2018, ex art. 20, decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017.

Con la suddetta deliberazione è stata confermata la partecipazione in Gran Sasso Acqua s.p.a. con quota del 1,538% mentre è stata decisa la dismissione della quota di partecipazione del 1,11% in ACIAM s.p.a. (deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 4 aprile 2019) con l'affidamento del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti solidi urbani ad ASM s.p.a..

Si ricorda che l'atto di ricognizione, oltre che costituire un necessario adempimento, esprime con esaustività l'esercizio dei doveri del socio a norma del Codice civile e delle regole di buona amministrazione, come indicato nella deliberazione delle Sez. aut. n. 19 del 2017.

Dall'analisi del questionario al rendiconto 2018 emerge che l'Ente non ha un sistema informativo che consenta di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e gli organismi partecipati. In merito alla verifica tra i debiti ed i crediti tra l'Ente e gli organismi partecipati, nel questionario si riporta la dicitura "non ricorre la fattispecie"; in merito a tale incongruenza il Comune ha dichiarato che *"nella sezione relativa agli organismi partecipati, come confermato dall'organo di revisione dott.ssa Vischia Michela, alla domanda 13, è stata indicata la risposta "non ricorre la fattispecie" per indicare che l'Ente non è tenuto alla redazione del bilancio consolidato; analogamente alla domanda 14 è stata riportata la stessa risposta per indicare che non si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditor e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati"*.

Al riguardo si rileva come l'evidenziata incertezza dei rapporti economico-finanziari tra l'Ente ed i suoi organismi partecipati si pone in contrasto con i principi di sana gestione sotto il profilo del rischio per gli equilibri di bilancio. La corretta rilevazione delle reciproche poste creditorie e debitorie risulta funzionale a salvaguardare gli equilibri finanziari posto che attenua il rischio di emersione di passività latenti, suscettibili di tradursi in un esborso finanziario.

Si rileva, poi, che il Comune di Montereale ha provveduto alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute negli esercizi 2017 e 2018, così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del decreto legge n. 138 del 2011.

Il Comune ha comunicato con la suddetta nota le spese sostenute negli esercizi 2015 e 2016 rispettivamente pari ad euro 185 ed euro 200, superando il limite imposto per legge, che, come evidenziato dall'Organo di revisione nel questionario al rendiconto 2014, è pari ad euro 30. Tale limite risulta essere stato rispettato negli esercizi 2017 e 2018 in cui non sono state sostenute spese. Si invita l'Ente al rispetto costante dei limiti imposti per legge. Con la suddetta nota il Comune ha dichiarato, inoltre, la mancata adozione un regolamento interno per le spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Questa Sezione ritiene opportuno che l'Ente adotti uno specifico regolamento disciplinante le spese di rappresentanza, in quanto, in coerenza con i principi generali di coordinamento della finanza pubblica, le limitazioni imposte dall'articolo 6, comma 8, del decreto legge 78 del 2010, hanno come obiettivo il contenimento delle spese di rappresentanza che, essendo non direttamente collegate all'ordinaria attività gestionale dell'ente locale, possono sottrarre risorse che potrebbero, invece, essere destinate a garantire migliori servizi al cittadino.

L'adozione di un regolamento in materia, data la natura facoltativa e non necessaria delle spese di rappresentanza, che sono, quindi, da considerarsi recessive rispetto ad altre spese della pubblica amministrazione, permette, oltre al rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità, una gestione amministrativa – contabile non discrezionale, rispettosa di norme adottate in precedenza, inserite, quindi, nella più ampia programmazione dell'Ente, garantendo, così, l'efficacia dell'attività ordinaria e un costante monitoraggio del contenimento della spesa, così come imposto dalla vigente normativa.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità/irregolarità sopra evidenziate.

Per l'effetto:

- l'Ente è tenuto a porre in essere azioni volte alla congrua quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, dei fondi pluriennali vincolati e degli altri fondi che compongono il risultato di amministrazione, al mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- l'Ente è tenuto al rispetto degli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa.

- l'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere nonché ad una maggiore attenzione nella redazione degli atti di propria competenza;

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia comunicata:

- al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Montereale (AQ);
- all'Ufficio Territoriale del Governo dell'Aquila, che cura la nomina degli Organi di revisione presso gli Enti Locali, per le inadempienze del precedente Organo di revisione, nella persona del Dott. Alessandro Rubeo.

Richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33/2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 18 maggio 2020

Il relatore

F.to Antonio DANDOLO

Il Presidente

F.to Manuela ARRIGUCCI

Depositata in Segreteria il 26 maggio 2020

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

F.to Lorella Giammaria